

Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 04 aprile 2017, con successiva consultazione scritta del 10 aprile 2017, esprimendo quanto segue.

#### QUESITO N. 1

L'attività di centro massaggi benessere è libera, quindi non occorre nessun requisito.

#### QUESITO N. 2

L'attività di Massaggiatore e Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici deve essere svolta sotto controllo medico, per cui si ritiene che non possa aprire uno studio privato.

Si procede all'inquadramento delle suddette attività paramediche indipendenti.

Secondo quanto riportato sul sito dell'AIAAPS (Associazione Italiana Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie), si legge che “I Massaggiatori e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici, gli Ottici, gli Odontotecnici e le Puericultrici, sono arti ausiliarie delle professioni sanitarie che, in possesso del titolo abilitante o di altro titolo equipollente ai sensi della normativa vigente, svolgono in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi propri di ciascuna arte, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, in regime di libera professione o di dipendenza da strutture sanitarie pubbliche e private”.

Sempre dalla stessa fonte: “Il Massaggiatore e Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è l'operatore tecnico-sanitario che ai sensi del Regio Decreto del 31 Maggio 1928 n. 1334, ed agli artt. 99 e 140 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, quale arte ausiliaria alle professioni sanitarie, è in grado di effettuare assistenza fisico-manuale e di svolgere nell'ambito delle proprie competenze, e sotto il controllo medico, massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano”.